



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 651

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 novembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 14

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120) » 29

2^a - Giustizia:

Plenaria » 30

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 47

5^a - Bilancio:

Plenaria » 54

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 297) » 56

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 57

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 58

Ufficio di Presidenza » 83

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 90

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	91
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	92

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	93
---------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2526) MUCCHETTI. – *Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale*

(Esame e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 10^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo.

In premessa ne ricorda gli obiettivi, tra i quali quello di realizzare un principio di equità e impedire la distorsione della concorrenza, certamente non quello di colpire le multinazionali all'insegna della lotta anticapitalistica; non far pagare di più ai *big business*, ma far pagare loro quello che pagano, o dovrebbero pagare, le altre imprese; ridurre l'acqua in cui nuotano alcuni Stati opportunistici che rinunciano al principio dell'equità fiscale per scendere a compromessi diretti con le grandi imprese; stimolare l'avanzamento di accordi internazionali per dare nuove regole fiscali bloccando l'erosione di basi imponibili e il trasferimento di centinaia di miliardi di euro in Paesi accomodanti verso chi elude o evade.

A suo parere, il nocciolo del problema risiede nel fatto che gli Stati e il sistema tributario internazionale sono stati presi alla sprovvista, cioè non

si sono sincronizzati con i tempi e le modalità, i comportamenti e la velocità del nuovo modo di fare impresa e *business*, soprattutto nell'economia digitale. Si è così generato un dualismo tra i Paesi di maggiore dimensione e consistenza, che debbono mantenere regimi e posizioni fiscali costituzionalmente corrette ed eque, e Paesi, di minore dimensione, più spregiudicati, più attraenti, più accoglienti e disponibili a compensare la riduzione delle tasse con altri benefici indotti (occupazione, imposte indirette, investimenti). In proposito cita la relazione di accompagnamento al provvedimento, la quale fa riferimento al Regno Unito, che tuttavia, pur avendo un regime fiscale favorevole al grande *business*, risulta poco attraente rispetto ad alcuni Stati opportunistici, come Irlanda, Olanda, Lussemburgo e Belgio, per rimanere nell'Unione europea.

Critica la strategia dell'«accoglienza a braccia aperte», che a suo giudizio è poco lungimirante, poiché le multinazionali, con la stessa facilità con cui si sono stabilite in uno Stato, possono migrare verso Paesi che offrono loro trattamenti migliori.

Sottolinea la concorrenza al ribasso tra Governi, il cui effetto è, alla fine, ridurre le entrate fiscali. Il tutto avviene per di più legalmente, almeno sino a poco tempo fa: ricorda infatti che recentemente la Commissione europea ha disposto il recupero di 13 miliardi evasi dalle società irlandesi di Apple. Evidenzia anche che il dispositivo della retroattività della decisione europea sull'Irlanda ha il significato di un messaggio forte contro l'elusione fiscale delle imprese *over-the-top* (OTT). In sostanza, egli ritiene che con tali politiche di concorrenza al ribasso si erodano le entrate tributarie, si infrangano principi di eguaglianza e si leda la concorrenza, peraltro senza che siano neppure necessarie sofisticate tecniche di evasione fiscale, ma semplici accorgimenti, e senza che vi siano violazioni gravi delle norme vigenti o discriminazioni fiscali.

Lamenta poi la mancanza di una strategia complessiva, anche se ammette che negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni finali dei Summit dei G20 agli studi degli organismi internazionali e per finire al progetto *Base erosion and profit shifting* (BEPS) dell'Organizzazione per lo sviluppo economico (OCSE), qualcosa si è mosso, pur se in misura non sufficiente a sbarrare la strada alle scappatoie fiscali.

Cita il *dossier* del Servizio bilancio del Senato, che menziona le pratiche cui aziende multinazionali ricorrono più diffusamente per aggirare le norme fiscali o avvantaggiarsi di trattamenti preferenziali. La prima è la *tax ruling* o «interpello», una pratica negoziale volta apparentemente a fornire certezza giuridica sulle tasse da pagare, ma utilizzata invece per offrire vantaggi fiscali selettivi e/o per trasferire – artificialmente – gli utili nei luoghi in cui l'imposizione fiscale è bassa o inesistente. La seconda è il *transfer pricing*, ossia la costituzione di società sussidiarie del medesimo gruppo e il ricorso a transazioni di comodo, gonfiando arbitrariamente prezzi di beni e servizi. La terza è costituita dagli *hybrid mismatch* cioè accordi per perseguire, non la doppia tassazione, ma la doppia non tassazione, ovvero per conseguire l'obiettivo di non pagare imposte in alcuno Stato.

A suo giudizio, la lentezza con cui procede l'ammodernamento delle regole internazionali deriva sia dai profili di notevole complessità della materia sia dagli interessi che ogni Stato tende a difendere; essa dipende molto, tuttavia, anche dall'inerzia e dalle ridotte ambizioni dell'Unione Europea.

Valuta il disegno di legge in titolo come un tassello, un primo passo e un segnale di inversione di tendenza.

Ricorda quindi le indicazioni dell'OCSE (con il progetto BEPS), secondo la quale occorrerebbe percorrere due strade: intanto, quella di incrementare le informazioni condivise tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi interessati (a partire da quello in cui risiede fiscalmente la società controllante). In proposito, secondo l'OCSE, vanno contrastati i fenomeni di traslazione degli utili a società-cassaforte, cioè senza reali attività e con costi limitati o nulli in Stati a prelievo fiscale ridotto. Poi, quella di aggiornare la definizione di stabile organizzazione che è stata legata e adattata all'impresa industriale e dei servizi del secolo scorso.

L'individuazione del luogo ove si creano i profitti delle imprese non potrà mai avere una soluzione incontrovertibile; tuttavia, se la tassa sulle imprese è una tassa sul reddito, può considerarsi ragionevole far riferimento al luogo ove il valore viene generato; valuta quindi le norme previste nel provvedimento come coerenti con questa impostazione. Cita poi la relazione di accompagnamento allo stesso, secondo la quale non si propongono «colpi di testa», ossia forzature, bensì interventi stringenti per dare un perimetro di «stabile organizzazione» agli operatori nel digitale.

Nella precedente seduta del 3 novembre scorso il vice ministro dell'economia Morando ha consegnato alla Presidenza delle Commissioni riunite una nota predisposta dall'Agenzia delle entrate sul disegno di legge in esame, che, a suo parere, contiene osservazioni interessanti e meritevoli di attenzione anche se senza speranza di risoluzione del problema: infatti, per togliere ogni dubbio residuo, l'Agenzia delle entrate formula subito e sul complesso del provvedimento un parere negativo.

Passa dunque all'illustrazione degli articoli, tenendo conto delle osservazioni dell'Agenzia stessa.

L'articolo 1 prevede un meccanismo che rappresenta il primo campanello d'allarme con l'intervento sugli intermediari finanziari, i quali segnalano all'Agenzia delle entrate l'operatore estero che nell'arco di sei mesi riceve più di 200 «pagamenti-transazioni». L'Agenzia delle entrate ha fatto due rilievi: il primo è relativo all'ambito di applicazione della misura; il secondo è relativo all'IVA. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo non circoscrive la misura alle sole operazioni dell'economia digitale. A tale riguardo sarebbe effettivamente opportuna una maggiore chiarezza del testo.

Per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia rileva che la normativa comunitaria permette di liquidare la stessa attraverso il regime dello sportello unico evitando di doversi identificare più volte sia per i servizi elettronici, che per le operazioni *business to business* e i servizi di telecomunicazioni, salvo deroghe. In verità il provvedimento vuole proprio inserirsi nell'am-

bito di queste deroghe in quanto la constatata esistenza di un certo numero di transazioni realizzate nel territorio italiano legittimano lo Stato a monitorare queste transazioni per ragioni antievasive.

L'attribuzione di un codice IVA non costituisce prova di esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Si tratta, infatti, di un adempimento meramente procedimentale di per sé non costitutivo di alcuna obbligazione tributaria. Da esso nasce, tuttavia, un rapporto informativo cui lo Stato italiano è certamente interessato, sia per mantenerlo che per monitorarlo nel tempo. Ed è questa attenzione informativa che giustifica la sospensione temporanea dei pagamenti, disposta dal comma 2, fino a quando il codice IVA non venga comunicato. Non si ravvisa dunque il contrasto con la «libera circolazione di beni e servizi»: anzi, questa misura tutela la concorrenza fra imprese operanti nel mercato UE perché impedisce che operatori di qualche rilievo non siano assoggettati ad alcun controllo per operare nel medesimo mercato.

L'articolo 2 definisce una «stabile organizzazione occulta» in Italia attraverso due parametri: il numero delle transazioni, che devono essere superiori, in un singolo semestre, a 500 unità e un ammontare complessivo pari ad almeno 1 milione di euro.

Il presupposto identificativo della stabile organizzazione occulta è individuato nell'esistenza di «attività digitali pienamente dematerializzate» (comma 3). Si osserva che tale formula è «di incerta interpretazione» e che appare onere eccessivamente gravoso doversi procedere «in assenza di un'interpretazione condivisa a livello internazionale».

La problematica è certamente delicata e l'assenza di solidi punti fermi obbliga a un approccio assai prudente. Ma con essa occorre cimentarsi, come del resto fa la stessa OCSE, che tratteggia le caratteristiche su cui l'intervento dovrebbe basarsi. I singoli Stati possono decidere individualmente quale atteggiamento adottare nella fattispecie e come gestire lo stesso nei rapporti fra loro. La necessità di particolare ocularità nella trattazione della materia giustifica l'attribuzione della competenza a gestire la stessa – quantomeno in una prima fase – a un ufficio specializzato e collocato presso la sede centrale dell'Agenzia delle entrate (comma 5).

Gli articoli 3 e 4 intendono riscrivere e integrare alcune norme sulle licenze di *software* distribuiti nel mercato italiano. Alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e di alcune considerazioni aggiuntive dell'Agenzia delle entrate, egli ritiene che gli articoli 3 e 4 possono essere rivisti o ripensati.

Nell'articolo 5 viene fissata la ritenuta da applicare, pari al 26 per cento; in particolare, si prevede che la ritenuta non debba aver luogo nei confronti di soggetti non residenti che hanno formalizzato l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Al contrario, essa va effettuata nei confronti di soggetti non residenti che «non hanno» proceduto a detta formalizzazione.

All'articolo 6 vengono indicate le procedure di accertamento di stabile organizzazione occulta; disciplina poi le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate, accertato il verificarsi delle condizioni che potrebbero far

emergere la stabile organizzazione occulta (presunzione relativa), comunica tale situazione al soggetto non residente, utilizzando l'intermediario finanziario come mezzo di comunicazione visto che nulla conosce del non residente in questione. Inoltre invita, avvalendosi ancora del medesimo intermediario finanziario, il non residente in questione a dichiarare l'esistenza della stabile organizzazione, ovvero a interpellare l'Agenzia delle Entrate con le modalità previste nei decreti legislativi nn. 128, 156 e 147 del 2015 per definire se, e a quali condizioni, la stabile organizzazione esiste oppure no. Qualora nei 30 giorni successivi a tale invito non intervenga né la regolarizzazione né l'interpello (ossia qualora il non residente resti del tutto sordo alle richieste dell'amministrazione finanziaria italiana), si configura una situazione di incertezza. Essa potrebbe essere risolta attraverso la contestazione dell'esistenza della stabile organizzazione occulta da parte dell'Agenzia delle entrate e la potenziale emersione di un contenzioso, oppure con un intervento di nuovo conio, idoneo a fronteggiare situazioni produttive di redditi residuali.

Conclude con un'ultima osservazione, ultima, a suo dire, solo dal punto di vista cronologico, ma non certo per importanza, che si augura non provochi un risentimento da parte del firmatario del disegno di legge. Segnala infatti che quanto viene in esso proposto non è originale; non introdurrebbe nel nostro ordinamento una novità assoluta; non arriverebbe per primo a legiferare su una materia tanto importante quanto complessa. Infatti, chi a suo giudizio è arrivato primo è il Governo, l'attuale Governo, che lo scorso anno, in occasione della legge di stabilità per 2016, ha introdotto, con il consenso del Parlamento, con le previsioni contenute nei commi da 927 al 931 dell'articolo 1 la «Stabile organizzazione di operatori esteri nel settore delle scommesse». In particolare è stato disposto che – cita testualmente –: «qualora un soggetto residente o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita svolgano per conto di soggetti esteri non residenti, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di trasmissione dati, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti telematici, e allorché i flussi finanziari superino, nell'arco di 6 mesi, i 500.000 euro, su segnalazione dell'intermediario finanziario, l'Agenzia delle entrate apre il contraddittorio e, se accertata la stabile organizzazione, applica una ritenuta d'acconto del 25 per cento sugli importi delle trasmissioni verso il beneficiario non residente».

Questo disegno di legge, che egli considera certamente perfezionabile, estende dunque all'economia digitale ciò che il Governo e il Parlamento hanno già previsto nel settore delle scommesse transnazionali con l'ultima legge di stabilità. Sarebbe infatti contraddittorio se l'Italia, dopo aver definito una normativa antielusiva per un settore, appunto, quello delle scommesse, dimenticasse di estenderla anche a chi colloca clienti nelle strutture alberghiere o vende beni e servizi nel mercato italiano.

Il senatore SUSTA (PD), relatore per la 6^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, che nasce dall'esigenza di regolare il mercato digitale alla luce dei principi che reggono, anche a livello sovranazionale, la

libera concorrenza e, quindi, la materia fiscale; un'esigenza che ritiene fondamentale per garantire una crescita e uno sviluppo non condizionati da pratiche distorsive del mercato.

Ricorda che il disegno di legge si inserisce non solo nel dibattito culturale sviluppatosi intorno a questa materia, ma anche nel contesto normativo che si va formando in Europa e nel mondo. La stessa Commissione europea ha annoverato la creazione di un mercato unico digitale tra le dieci priorità fondamentali da perseguire e promuovere nei prossimi anni, un mercato che è in forte espansione, anche se vede l'Italia «fanalino di coda» (terz'ultima per tasso di crescita) tra i 28 dell'Unione europea. L'espansione di questo mercato, che porta indiscutibili vantaggi, pone sfide e problemi rilevanti alle istituzioni, nazionali, sovranazionali e internazionali; ma, a fronte di questi potenziali benefici, l'economia digitale determina non pochi problemi relativamente alla disciplina fiscale, anche perché quest'ultima non diventi elemento di concorrenza sleale.

Infatti, la digitalizzazione facilita notevolmente il commercio transfrontaliero, mentre la presenza di regole e legislazioni diverse nei differenti Stati costituisce un onere per gli imprenditori (soprattutto se si tratta di piccole o medie imprese) e un importante ostacolo allo sviluppo del mercato. Ne deriva, quindi, la richiesta di creare un ambiente economico più favorevole, attraverso norme fiscali neutrali, semplificate e coordinate, per risolvere le principali questioni che attengono all'individuazione della base imponibile, del titolare del prelievo e del conseguente destinatario del pagamento del tributo, nonché alla lotta all'evasione e all'elusione.

Cita uno studio del Parlamento europeo che individua le seguenti, principali circostanze in grado di rendere ardua l'individuazione della base imponibile nell'economia digitale. La prima è la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (ad esempio, nel caso dell'*e-commerce*). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco conto considerando che i sistemi fiscali sono, tradizionalmente, basati su un'economia di produzione fisica. La seconda riguarda le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (ad esempio mediante l'uso di Google e di Facebook). La terza è l'applicazione di diritti alle transazioni di *e-commerce*.

Approfitando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e in larga parte non ancora adeguatamente regolati, gli operatori economici hanno elaborato pratiche di evasione o – più frequentemente – elusione fiscale finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario.

Il Summit G20 del 18-19 giugno 2012 in Messico si è concluso dando mandato all'OCSE di approfondire il tema. Al G20 di Mosca (19-20 luglio 2013) l'OCSE ha presentato il rapporto *Action plan on base erosion and profit shifting* individuando un piano d'azione, articolato in 15 misure, volto ad analizzare e affrontare su scala internazionale il tema. Un primo pacchetto di rapporti è stato presentato il 16 settembre

2014 ed infine il 5 ottobre 2015, in vista del G20 di Lima, sono stati pubblicati i risultati finali dell'intero progetto *Base erosion and profit shifting* (BEPS). Per BEPS si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (*base erosion*) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (*profit shifting*) da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile. Tali pratiche sono consentite: da strategie fiscali aggressive in contesti ad alto tasso di innovazione, digitalizzazione e globalizzazione; dalla rigidità dei sistemi fiscali a fronte di una estrema flessibilità dei redditi di impresa; dalla possibilità di scindere l'imposizione delle fonti reddituali dalle attività economiche che le generano; dall'assenza di coordinamento e dalla presenza di asimmetrie tra i diversi regimi fiscali nazionali, ad esempio in termini di un difforme trattamento (a fini fiscali) delle componenti di bilancio di impresa (interessi, dividendi e altro) e di una valutazione non uniforme delle voci reddituali associate a transazioni intragruppo e non.

Riassume poi sinteticamente le pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali, con particolare riferimento agli speciali regimi fiscali riconducibili ai brevetti («*patent box*»), applicati ai redditi che derivano da proprietà intellettuale; al *tax ruling* o «interpello», che consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, a un fatto, atto o negozio che lo riguarda, al fine di conoscerne, a priori, il giudizio ed evitare, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso; agli *hybrid mismatch*, cioè ad accordi ideati al fine di beneficiare da sistemi fiscali differenti, perseguendo il fine della «doppia non tassazione», ovvero di non pagare imposte in nessuno Stato.

Passa poi a illustrare la posizione della Commissione europea, ricordando che ogni decisione dei 28 Stati membri, e dunque anche dell'Italia, non può, nell'attuale quadro istituzionale europeo, prescindere dal quadro di riferimento dell'UE e ciò non tanto in relazione alla tuttora assai limitata Unione fiscale, quanto alla sua correlazione con le regole che presiedono al mercato unico e alla disciplina della concorrenza. L'approccio della Commissione europea alla tassazione dell'economia digitale è stato duplice. Da un lato è in corso un tentativo di regolazione della materia, introducendo una normativa fiscale che, senza ostacolare lo sviluppo di questa forma di economia e salvaguardando gli effetti positivi che possono derivarne sulla crescita, eviti fenomeni di evasione, elusione e aggiramento delle norme. Dall'altro fenomeni di elusione posti in essere da multinazionali che hanno sfruttato la diversità delle legislazioni nazionali sono stati perseguiti facendo ricorso alla normativa *antitrust*. La riflessione della Commissione europea sulla tassazione dell'economia digitale è stata inaugurata nel 2013 con la creazione di un Gruppo di esperti di alto livello. A conclusione del proprio lavoro, gli esperti hanno presentato un rapporto conclusivo (28 maggio 2014) in cui si afferma l'opportunità di

estendere la legislazione fiscale ordinaria alle compagnie digitali piuttosto che creare un regime specifico per tali aziende; di prevedere regole fiscali semplici, stabili e prevedibili; di considerare con cautela gli incentivi e i crediti fiscali mediante un'attenta valutazione *ex ante* e *ex post*.

Facendo tesoro delle conclusioni del Gruppo di esperti, la Commissione europea, nel delineare la strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192 del 6 maggio 2015, par. 2.5), ha preannunciato la propria intenzione di presentare un piano d'azione su un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel Paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale. La Commissione ha, in particolare, messo in luce l'importanza di alleviare gli oneri e gli ostacoli legati all'IVA nella vendita transfrontaliera e le difficoltà che incontrano le imprese desiderose di operare oltre frontiera. Tali difficoltà derivano, tra l'altro, dalla necessità di gestire sistemi nazionali diversi; dai costi ulteriori a cui le imprese medesime sono esposte; dalle distorsioni di mercato derivanti dalla possibilità, per le imprese *extra* UE, di offrire merci in esenzione di IVA.

Su queste tematiche, e sull'opportunità di modernizzare l'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero, la Commissione europea ha promosso una consultazione pubblica tra il 25 settembre e il 18 dicembre 2015. Le sollecitazioni e riflessioni che ne sono derivate sono confluite, il 7 aprile 2016, nella pubblicazione della Comunicazione su un piano d'azione dell'IVA («Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte», COM(2016) 148). Vi si illustra in dettaglio la necessità di modernizzare e rilanciare l'IVA, adeguandone il sistema al nuovo secolo posto che «non è riuscito a stare al passo con le sfide dell'economia odierna, che è globale, digitale e mobile», valorizzando «le opportunità offerte della tecnologia digitale (...) riducendo i costi di riscossione delle entrate». A tal fine si preannuncia, nel corso del 2017, la presentazione di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni. Si tratterebbe, quindi, dell'estensione alle operazioni transfrontaliere del principio generale per cui il fornitore dei beni riscuote l'IVA dal proprio cliente. La proposta dovrebbe maturare all'interno del programma REFIT della Commissione europea che supererebbe il sistema attuale, in vigore dal 1993 su base transitoria.

Passando al merito del provvedimento, cita la relazione di accompagnamento allo stesso, secondo la quale il concetto di «stabile organizzazione» oggi può avere ancora senso per le attività della cosiddetta *old economy*, ma non più per quelle digitali dematerializzate. Nondimeno, la proposta in esame non intende riscrivere le disposizioni atte a individuare una stabile organizzazione bensì, limitando l'orizzonte dell'intervento, a mirare meglio l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria italiana dotando la stessa di più adeguati strumenti informativi che la mettano in condizione di disporre i più efficaci interventi antielusivi.

In particolare, il disegno di legge in esame riserva all'Agenzia delle entrate il compito di svolgere gli accertamenti di natura tributaria e agli

intermediari finanziari, nonché ai soggetti che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, quello di raccogliere informazioni sul percettore del flusso di denaro da trasferire all'Agenzia.

Quanto poi all'analisi del testo, si rimette all'illustrazione svolta dall'altro relatore, che condivide pienamente.

In conclusione, indipendentemente dalle soluzioni tecniche prospettate dagli attori coinvolti e dalle critiche ad esse mosse, egli condivide la necessità di intervenire per regolare una materia complessa, che genera disparità di trattamento tra gli operatori economici, favorisce forme di evasione ed elusione inammissibili ed elimina fattori distorsivi della concorrenza. Da qui, a suo parere, l'opportunità del disegno di legge in titolo, che va visto anche come contributo al processo ascendente di formazione della legislazione comunitaria e che va inteso come base di partenza per una disciplina normativa che aiuti altresì il nostro Paese ad essere protagonista attivo della digitalizzazione dell'economia e non solo fanalino di coda nei tassi di crescita tra i 28 Stati dell'Unione europea e importatore netto.

Ritiene inoltre che lo stesso Governo non potrà, su una materia tanto importante, limitarsi a rinviare alle pur argomentate considerazioni contenute nella nota dell'Agenzia delle entrate che è stata trasmessa alle Commissioni riunite, bensì dovrà essere attore politico e amministrativo decisivo anche nel suo ruolo di colegislatore comunitario. In quest'ottica annuncia che i relatori lavoreranno per ordinare i suggerimenti e le proposte di modifica che verranno dai singoli senatori e dai soggetti che interverranno in audizione per apportare cambiamenti e integrazioni al testo che si renderanno necessarie e che contribuiranno a coordinare al meglio la nostra normativa nazionale a quella europea e internazionale che si andrà a formare.

In conclusione, in accordo con l'altro relatore, senatore Luigi Marino, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo, ricordando i soggetti che erano già stati individuati nella precedente seduta delle Commissioni riunite, cui aggiunge, su proposta del senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), la Sogei, società di *Information and communication technology* del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Commissioni riunite convengono.

Su proposta del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), le Commissioni riunite convengono che, per accelerare i lavori, l'interlocuzione con i soggetti non istituzionali avvenga in prima battuta con l'invio di documentazione scritta e solo eventualmente tramite audizione.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia i relatori per l'ampia e approfondita relazione svolta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

437^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, modifica la proposta di parere già presentata nella seduta di ieri, recependo alcuni rilievi emersi nel corso della discussione.

In primo luogo, ritiene opportuno modificare la condizione relativa ai dirigenti in aspettativa, distacco o altro provvedimento, precisando che per coloro che sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza e il trattamento giuridico in corso al momento del collocamento in aspettativa.

È invece formulato come osservazione il rilievo secondo cui le disposizioni in esame sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e prerogative riconosciute dai rispettivi statuti.

Ritiene condivisibile la proposta del senatore Pagliari di integrare l'osservazione relativa al personale della Scuola nazionale di amministrazione, puntualizzando che, per i docenti di ruolo, si rinvia alla disciplina prevista per i professori universitari, quanto a stato giuridico e trattamento economico.

Infine, accoglie la proposta di precisare – con l'inserimento di una ulteriore osservazione – che la responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti è esclusa per gli atti meramente esecutivi dell'indirizzo degli organi politici, quando cioè non vi sia alcuno spazio per l'assunzione di autonome determinazioni.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene opportuno, anche per motivi di uniformità rispetto al parere reso dalla Commissione bilancio, inserire una specifica condizione volta a precisare l'esclusione della Consob e della Covip dall'ambito di applicazione dello schema di decreto, che riguarda solo le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Torrisi.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ritiene preferibile riformulare in modo più stringente le prime due condizioni, affinché si provveda senza indugio a destinare le risorse necessarie per l'implementazione della riforma e si assicurino forme e modalità gradualità di attuazione delle nuove disposizioni.

Il senatore BRUNI (*CoR*) sottolinea che, nonostante i miglioramenti apportati alla proposta di parere, alcune questioni restano irrisolte.

Innanzitutto, concorda sulla opportunità di formulare come condizione il rilievo relativo alla esclusione della Consob e della Covip dall'ambito di applicazione della normativa.

In secondo luogo, sarebbe opportuno tenere conto delle specificità degli avvocati degli uffici legali interni presso gli enti pubblici, la cui prestazione professionale non può essere valutata in termini di risultato. Inoltre, questa categoria costituisce un'eccezione alle norme sulla incompatibilità: gli avvocati pubblici, infatti, devono occuparsi solo degli affari legali dell'ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, a garanzia dell'autonomia e indipendenza del professionista.

La PRESIDENTE accoglie le modifiche proposte dal senatore Quagliariello. Quanto al rilievo sulla Consob e sulla Covip, ritiene sia sufficiente l'osservazione inserita nella proposta di parere, con la quale peraltro si precisa che queste due autorità, come anche le Autorità indipendenti, non sono inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall'ISTAT.

Il ministro MADIA, replicando al senatore Bruni, ritiene che la precisazione sulla incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di gestione amministrativa potrebbe limitare la possibilità per gli enti locali di conferire l'incarico per i servizi legali anche a un professionista esterno oppure a un funzionario con il titolo professionale di avvocato. Certamente, nella fase dell'interpello per l'affidamento dell'incarico si potrà valorizzare il possesso del titolo abilitativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 12,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina della dirigenza della Repubblica» (Atto del Governo n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,

tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l'intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle Regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro tecnico da tenere, dopo l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa «forte» e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi «prioritariamente» nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali,

premesso che:

la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio «mercato della dirigenza», coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente

virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;

i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, così come – previa intesa in tali sedi – è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei criteri generali che competono alle Commissioni;

lo stesso parere del Consiglio di Stato ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007);

al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica e, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;

a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;

la legge di delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;

tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;

la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti e lo schema di decreto in esame ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;

appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;

appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;

alla luce della centralità del principio di trasparenza, per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;

in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;

appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti, che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell’ambito dei ruoli della dirigenza locale;

appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma, per la prima applicazione, che dispone il conferimento dell’incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all’articolo 19-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;

nel rispetto del criterio direttivo contenuto all’articolo 11, comma 1, lettera *c*), numero 1), della legge n. 124 del 2015, la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4 dello schema correttamente non include il personale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili, previo assenso delle amministrazioni interessate, con il corso-concorso e il concorso per accesso alla dirigenza pubblica. Si segnala che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo erroneamente – in quanto non previsto nella legge di delega – indica il personale degli organi costituzionali tra le categorie incluse. Al riguardo, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare di approvazione della legge di delega, quel riferimento – inizialmente previsto nel disegno di legge – fu espressamente soppresso, in quanto inammissibile;

il nuovo articolo 19-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per ogni incarico dirigenziale, il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell’amministrazione;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l’esercizio delle funzioni amministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;

andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l’opportunità di chia-

rire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa ed è pertanto auspicabile prevedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;

appare altresì di fondamentale importanza prevedere che il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di «accompagnare» i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;

è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

si provveda quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;

assicurare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale sia a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione, nonché assicurando che la banca dati «delle competenze» di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai

dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale di disponibilità;

individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge di delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere;

individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che sia coerente con i principi espressi nella legge di delega;

prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le Regioni, improntate al principio di leale collaborazione;

dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato *staff* di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una «fattibilità concreta» delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema, che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;

prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisite nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;

stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la «gestione tecnica» di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;

fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'intercambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza uni-

ficata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;

riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati chiamati a far parte del Comitato direttivo (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città;

al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;

siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;

valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo, di cui all'articolo 28-*bis*, commi 5 e 6, rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lett. *c*), della legge n. 124 del 2015), in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza;

rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;

all'articolo 19-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;

prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;

prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle Regioni a statuto ordinario e dalle Province (enti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) limitatamente alle parole: «, anche nell'ambito di procedure di mobilità»;

al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;

prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, in base alle quali «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»; specificare altresì che per tali soggetti restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle ammini-

strazioni di appartenenza e il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento;

prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale, occorre specificare quanto già previsto, in via generale, all'articolo 22 della legge n. 124 del 2015, ovvero che le disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, della quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali;

valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;

chiarire, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale «resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali», con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;

valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema della dirigenza articolato in tre ruoli unici;

introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-*quinquies* sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali;

prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, rinviando, per i docenti di ruolo, alla disciplina prevista per i professori universitari, quanto a stato giuridico e a trattamento economico; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incarico della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere, a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

al fine di assicurare, nell'attività di formazione, un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge di delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società *in house* delle amministrazioni statali e locali;

impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto «posti fissi» e «posti disponibili», anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di «esigenze non coperte dalla programmazione triennale»; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;

tenere conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione della legge di delega, nella parte in cui prevede la «cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza»;

valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale «*hub*» in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

si valuti l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere, da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle

autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità e, dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, che sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;

si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dall'articolo 10, comma 4, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;

si valuti la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015, valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'art. 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;

valutare l'opportunità di chiarire le previsioni dettate dall'articolo 10, comma 5, relative all'immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;

valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;

ferma restando la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), capoverso ii), valutare l'opportunità di precisare che resta esclusa la

responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per gli atti meramente esecutivi degli atti di indirizzo e degli atti degli organi politico-amministrativi monocratici o collegiali, ove non vi sia spazio per determinazioni di autonoma competenza dei dirigenti;

alla luce del nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;

riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-*ter*, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, si valuti l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico;

sia valutata l'esigenza, al medesimo art. 23-*ter*, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: «e senza retribuzioni aggiuntive», con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;

si valuti l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;

valutare l'opportunità di specificare che, per tali soggetti, restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 120

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2208 E 2230 (SEGNALAZIONI
DI REATI O IRREGOLARITÀ NEL LAVORO PUBBLICO O PRIVATO)*

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

348^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

indi del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il senatore FALANGA (AL-A) propone un nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, che viene pubblicato in allegato. La proposta in oggetto è volta a realizzare un'ampia convergenza tra i membri della Commissione e tiene conto delle audizioni svolte. Con riferimento ai punti più qualificanti illustra, il comma 4 dell'articolo 3 in materia di elettorato attivo e passivo, che è volto a specificare che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto dei due mandati di cui al secondo periodo del comma 3. L'articolo 4, comma 1 individua nella percentuale dei due terzi dei consiglieri da eleggere il numero massimo di voti esprimibili a tutela delle minoranze «politiche», mentre l'articolo 10, comma 5, individua un ulteriore limite – questa volta a tutela delle minoranze di genere – di talché, nell'ambito della percentuale dei due terzi dei consiglieri da eleggere, al genere meno rappresen-

tato deve essere attribuito almeno un terzo di preferenze. Il numero massimo di preferenze esprimibili, il numero massimo di preferenze esprimibili per un solo genere nonché il numero minimo di preferenze esprimibili a tutela del genere meno rappresentato sono quantificati nella tabella A allegata al testo proposto. All'articolo 7, comma 1, viene previsto che la propaganda elettorale possa essere svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione individuale delle candidature di cui all'articolo 8. All'articolo 9, comma 3, si prevede che la designazione dei componenti della commissione elettorale debba essere effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità e che, in assenza di tale manifestazione di disponibilità, la designazione dei componenti venga effettuata dai consigli dell'ordine senza ricorso al sorteggio; all'articolo 10, comma 4, viene poi previsto che possano essere votati non soltanto i candidati che abbiano presentato la propria candidatura individuale, ma anche gli altri avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3; conseguentemente, è stato modificato l'articolo 14, comma 1, che disciplina lo scrutinio delle schede. Nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 il testo presenta alcune previsioni che rappresentano il frutto di un delicato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare un sollecito rinnovo dei consigli dell'ordine che non si sono rinnovati a seguito delle decisioni del giudice amministrativo di annullamento parziale del decreto ministeriale n. 170 del 2014 – che si dovranno rinnovare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, secondo quanto previsto dal comma 1 – e l'esigenza altrettanto importante di non intervenire in via legislativa su giudizi ancora in corso, riferiti a quei consigli dell'ordine che si sono rinnovati sulla base della normativa recata dal citato decreto ministeriale e le cui elezioni sono state impugnate in via giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui dovesse intervenire o prima o dopo l'entrata in vigore del disegno di legge, una sentenza di annullamento passata in giudicato, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 17. Il successivo comma 3 è finalizzato ad assicurare un riallineamento nella elezione di tutti i consigli dell'ordine, prevedendo che, in sede di prima applicazione, la durata dei consigli medesimi – ivi compresi quelli eletti ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 17 – sia fissata alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della nuova legge. Il comma 5 prevede infine, che non possano essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, abbiano già rivestito la carica di componenti dei medesimi per un periodo non inferiore a 10 anni. Il divieto suddetto cessa di avere efficacia qualora sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del testo testé proposto dal relatore –, interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale

esprime perplessità sull'articolo 4, comma 1, nella parte in cui determina nella percentuale dei due terzi (anziché in quella dei tre quarti) il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto ai consiglieri da eleggere. A suo avviso, infatti, un voto limitato dei tre quarti dei consiglieri da eleggere appare preferibile per evitare il rischio di giochi di poteri o cambi di maggioranza all'interno della compagine consigliare nel corso del mandato.

Ritiene poi che la previsione di cui all'articolo 17, comma 5, possa comportare rilievi di incostituzionalità per la sua portata retroattiva, mentre all'articolo 17, comma 3 esprime una personale preferenza per una diversa formulazione che consenta ai nuovi consigli dell'ordine di poter eleggere il consiglio nazionale forense, pur riconoscendo che l'attuale formulazione proposta dal relatore – con la quale si consente l'elezione dei membri del Consiglio nazionale forense da parte dei consiglieri dell'ordine a fine mandato – è conforme ad una prassi generalmente osservata ed accettata da tutti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce che il primo comma del nuovo articolo 574-ter del codice penale, così come previsto dallo schema di decreto in esame, non solo è inutile ma è anche viziato da incostituzionalità in quanto travalica i limiti previsti dalla legge delega n. 76 del 2016. Infatti, come è noto, il comma 20 dell'articolo 1 della predetta legge sancisce che, al fine di garantire l'effettività dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, ovunque ricorrano nell'ordinamento, si applicano anche a ciascuna parte dell'unione civile; invece il richiamato comma 1 del nuovo articolo 574-ter afferma che, agli effetti della legge penale il termine matrimonio si riferisce anche all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Non vi è chi non veda che si tratta di disposizioni sostanzialmente diverse, essendo *in nuce* al primo comma dell'articolo 574-ter il tentativo di ampliare la portata della legge di delega in contrasto con i principi costituzionali. Delle due l'una: o si applica solo il comma 20 dell'articolo 1 della legge delega per cui le disposizioni normative relative al matrimonio si riferiscono anche a ciascuna parte dell'unione civile e, in tal caso, è del tutto inutile la previsione di cui

al primo comma del nuovo articolo 574-ter del codice penale; ovvero, ritenendosi insufficiente il principio di cui al predetto comma 20 dell'articolo 1 della legge di delega, occorre ripeterne la formulazione nell'articolo 574-ter *de qua*. Infine occorre elencare le norme dei codici penale e di procedura penale in cui ricorre il termine «coniuge» e che siano applicabili anche alle parti delle unioni civili. Auspica infine, una volta di più, che la relatrice e la maggioranza di Governo possano tener conto di queste indicazioni per la predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Riprende l'esame precedentemente sospeso nella seduta odierna.

Il senatore CUCCA (PD), esprime, in via generale, un apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ha modificato il testo in senso migliorativo rispetto alla precedente versione che era circolata in via informale tra i componenti della Commissione. Così esprime favore per la disposizione del testo che prevede, all'articolo 7, la possibilità di svolgere la propaganda anche attraverso l'aggregazione di più candidati, introducendo un elemento di mitigazione del principio della presentazione delle candidature individuali. Per altro verso, tuttavia, manifesta perplessità per le ipotesi in cui le candidature potranno essere molto numerose con conseguenti difficoltà per l'espressione del voto. Esprime altresì perplessità sulla portata di cui al comma 5 dell'articolo 17, recante disposizioni transitorie, in quanto pur condividendo il principio di fondo della norma che impone il divieto di eleggibilità degli avvocati che, in precedenza, abbiano già rivestito la carica per un periodo di almeno dieci anni osserva, che tale disposizione presenta problemi di costituzionalità per la sua efficacia retroattiva. Gli appare altresì poco chiara la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, che demanda l'attuazione della legge all'emanazione di regolamenti. Infine si sofferma criticamente sulla portata dell'articolo 9 del nuovo testo proposto dal relatore che disciplina, come è noto, la commissione elettorale; a tale riguardo ravvisa una serie di lacune normative che riguardano soprattutto le competenze della predetta commissione anche con riferimento alle eventuali impugnazioni dei provvedimenti di esclusione delle candidature.

Il senatore LUMIA (PD) apprezza il lavoro svolto dal relatore che nel nuovo testo ha cercato di conciliare non solo le varie posizioni dei componenti della Commissione, come emerse nel dibattito, ma ha tenuto anche conto delle indicazioni dei rappresentanti degli organismi dell'Av-

vocatura intervenuti in audizione. Per altro verso il testo può ancora essere migliorato in sede emendativa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene, a sua volta, su alcune questioni sollevate dal senatore Cucca e, in particolare, sul problema della impugnazione dei provvedimenti di esclusione delle candidature.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) rileva come la candidatura esclusivamente individuale sia una scelta preferibile rispetto all'attuale previsione normativa di cui all'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 170 del 2014 – che invece consente che le candidature possano essere presentate anche attraverso la partecipazione ad una lista – in quanto gli appare maggiormente conforme all'esigenza di non consentire il voto di lista, l'esperienza del quale non è certo stata positiva. Peraltro, anche al fine di venire incontro ai rilievi formulati dal senatore Cucca, viene ammessa la possibilità che la propaganda elettorale possa svolgersi anche mediante aggregazione di più candidati sulla base dell'articolo 7. Precisa altresì che, in ipotesi di riscontrata irregolarità delle candidature, l'attuale normativa prevede che sia la Commissione elettorale a dover decidere, con atto impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge forense. Per quanto riguarda infine l'articolo 17, comma 5, esso è finalizzato a favorire un ricambio generalizzato nella composizione dei consigli dell'ordine, prevedendo peraltro un divieto temporaneo limitatamente a quegli avvocati che abbiano svolto un numero di mandati significativamente elevato e comunque per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. Più in generale osserva che il testo da lui proposto riguarda una materia di natura prevalentemente tecnica ed è volto a risolvere una situazione di *empasse* che si prolunga ormai da troppo tempo; per tale ragione auspica che il disegno di legge medesimo possa essere esaminato ed approvato dalla Commissione in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame il testo proposto dal relatore, in relazione al quale viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2473**

NT

LA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b*).

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 247 del 2012, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura dei consiglieri è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature individuali degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblica-

zione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno 4 membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione

delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commis-

sione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.*(Scrutinio delle schede)*

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato. In caso di voto espresso per gli altri avvocati iscritti e comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il voto è nullo e non conteggiato se il cognome indicato risulta identico a quello di altro avvocato iscritto al medesimo ordine ed eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Qualora un candidato sia indicato unicamente con il cognome e questo risulti identico a quello di altro avvocato iscritto, il voto sarà attribuito al corrispondente iscritto all'ordine che si è candidato;

b) quando un avvocato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, all'avvocato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quella di altro candidato o avvocato iscritto al medesimo ordine e comunque eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

c) quando un avvocato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido all'avvocato, a meno che tale indicazione non corrisponda a quella di altro candidato o avvocato iscritto al medesimo ordine e comunque eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

d) salvo quanto previsto alle lettere precedenti, sono nulli in ogni caso i voti a favore degli avvocati che, dalla sola lettura della scheda, non siano identificabili in modo certo.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto al comma 1;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge, limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.*(Proclamazione degli eletti)*

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.*(Sostituzione degli eletti)*

1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improponibilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.*(Regime transitorio)*

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Di tale durata, se inferiore ai due anni, non si tiene conto ai fini del rispetto dei divieti di cui al comma 5 e di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo non inferiore a dieci anni. Il divieto di cui al presente comma cessa di avere efficacia quando sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Art. 18.*(Abrogazioni)*

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

2. All'attuazione della presente legge si può provvedere mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge medesima. Il termine di cui al comma 6 del citato articolo 1 è ridotto della metà.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CASINI comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame, tutti a prima firma del senatore Scibona (pubblicati in allegato). In attesa della trasmissione del parere della Commissione Bilancio, propone di procedere alla discussione dell'articolato.

La Commissione conviene.

Il presidente CASINI dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) esprime rammarico per la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.3, che prevedeva differenti modalità autorizzative dell'accordo in esame.

Sottolinea poi il grave danno che il Paese riceverà a seguito della costruzione della nuova opera, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale. Lamenta inoltre una vera e propria cessione di sovranità a favore della Francia, considerato che una società di diritto francese potrà gestire l'attuale linea ferroviaria, per tutta la durata dei lavori di costruzione della nuova opera, anche all'interno del territorio italiano.

Non ritiene inoltre convincenti le misure normative adottate per evitare possibili infiltrazioni mafiose nella realizzazione dei lavori.

Il relatore SANGALLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GIRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Non essendovi obiezioni, il presidente CASINI, verificato il numero legale, mette quindi ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 4.1.

Gli emendamenti vengono respinti.

Il presidente CASINI sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,20.

Il presidente CASINI, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2551**Art. 1.****1.1**

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 1.

1.3

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 2. – 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo».

1.4

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 2.

2.1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 1.

3.3

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.4

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.5

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «entro 24 mesi».

3.6

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 2.

3.7

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 3.

3.8

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

conseguentemente sopprimere i seguenti commi 4 e 5.

3.9

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.10

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno» *con le seguenti parole:* «nell'ambito del programma di spesa "Missioni internazionali" della Missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.11

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.», *con le seguenti parole:* «nell'ambito della Missione "Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

3.12

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.», *con le seguenti parole:* «nell'ambito della Missione "Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.13

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.», *con le seguenti parole:* «nell'ambito della Mis-

sione "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.14

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno», con le seguenti parole: «nell'ambito del programma di spesa Approntamento e impiego delle forze terrestri" della Missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della Difesa».

3.15

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 4.

3.16

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 5.

Art. 4.**4.1**

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria**657^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Parere alla 3^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15. Fa altresì presente che occorre valutare gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.16. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente TONINI chiede se il Governo abbia ulteriori elementi da fornire sui profili finanziari del testo.

Il sottosegretario DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato in risposta ai rilievi for-

mulati dal relatore. Riferisce inoltre di alcuni chiarimenti pervenuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardanti la percentuale di finanziamento della Commissione europea.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente e agli eventuali scostamenti rilevati rispetto ai costi previsti, di cui alla nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario DE MICHELI precisa che tale riferimento si limita a riprendere quanto contenuto nell'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo. Gli stanziamenti a legislazione vigente riguardano lo svolgimento del cronoprogramma fino al 2019 anche in relazione al Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea, e dovranno essere verificati in relazione all'avanzamento dei lavori per gli anni successivi.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) propone di condizionare l'espressione di un eventuale parere di nulla osta alla previsione di una clausola di salvaguardia di eventuali scostamenti degli oneri che si dovessero registrare nello svolgimento dei lavori. Ritiene inoltre necessario, contrariamente a quanto suggerito dalla Ragioneria generale dello Stato nella propria nota, di mantenere nel testo il comma 4 dell'articolo 3 al fine di rafforzare la procedura di informazione delle Commissioni parlamentari rispetto a quanto già previsto dalla legge di contabilità.

Il RELATORE si impegna a formulare una bozza di parere che tenga conto degli elementi emersi durante il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 297

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDA-
GOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

401^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta della Relatrice di rinviare il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7^a e 12^a riunite di ieri, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 827 (progetto *Human technopole*), è stata depositata documentazione da parte del professor Giovanni Fabrizio Bignami.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Contrasto al cyberbullismo

S. 1261-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*DES-CD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, sul disegno di legge S.1261-B, recante «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato e in seconda lettura presso la Camera..

La Camera, nella seduta del 20 settembre 2016, ha approvato – in seconda lettura – il disegno di legge in un testo che differisce sensibilmente da quello approvato dal Senato in prima lettura.

Il provvedimento si compone di otto articoli concernenti: le finalità dell'intervento legislativo e le definizioni (art. 1); la disciplina dell'istanza a tutela delle persone offese, da rivolgersi al titolare del trattamento o al gestore del sito *Internet* o del *social media* (art. 2); l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* (art. 3); la prevenzione e il con-

trasto del bullismo e del *cyberbullismo* nelle scuole (art. 4); l'obbligo di informativa alle famiglie da parte del dirigente scolastico e la previsione di sanzioni in ambito scolastico e di progetti di sostegno e di recupero (art. 5); il rifinanziamento del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *internet*, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno (art. 6); la disciplina della procedura di ammonimento (art. 7); modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori (art. 8).

Richiamando per il resto la relazione già svolta il 3 agosto 2016, rileva che, tra le modificazioni apportate successivamente dalla Camera dei deputati:

– all'articolo 1, comma 2 – nel definire il termine «bullismo»- nell'elenco delle ragioni per le quali viene posta in essere la condotta – lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico o altre condizioni personali e sociali della vittima – è stata introdotta anche la «disabilità»;

– all'articolo 2, comma 1, la facoltà di presentare istanza a propria tutela al titolare del trattamento ovvero al gestore del sito *Internet* o del *social media* è stata conferita a qualunque minore di età abbia subito un atto di *cyberbullismo*, oltre che al genitore o al soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo; si ricorda che, nel testo proposto dalle Commissioni, tale facoltà era concessa soltanto al minore ultraquattordicenne, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore. Allo stesso comma 1 è stato previsto, inoltre, che le condotte di *cyberbullismo* debbano essere identificate espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*). Tra i soggetti ai quali l'istanza può essere inoltrata è stato introdotto il titolare del trattamento, mentre è stato escluso il Garante per la protezione dei dati personali, al quale – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2 – l'interessato può rivolgersi soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto cui è stata rivolta la prima istanza non abbia provveduto entro quarantotto ore, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*;

– all'articolo 2, è stato, inoltre, introdotto uno specifico comma (comma 3) volto a conferire al soggetto responsabile della condotta di *cyberbullismo* la possibilità di inoltrare l'istanza a tutela della persona offesa con finalità riparative;

– all'articolo 3, comma 1, è stato previsto che al tavolo tecnico da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* partecipino anche rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, rappresentanti di organizzazioni degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche;

– all'articolo 3, sono stati aggiunti due commi (commi 7 e 8) volti ad assicurare copertura finanziaria alle campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, di cui al comma 5 dello stesso articolo 3, per un ammontare di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017;

– all'articolo 4, comma 2, è stato disposto che i contenuti enumerati dallo stesso comma 2 come elementi da includere nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituiscano contenuti obbligatori delle Linee esclusivamente «in via sperimentale, per il triennio 2016-2018»;

– all'articolo 4, comma 4, è stato previsto che i bandi indetti dagli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* e l'educazione alla legalità siano pubblicati nel sito *internet* istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Rileva altresì che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione volta ad assicurare la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, sostituendo, nella composizione del tavolo, i rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata.

Propone infine di esprimere sul provvedimento un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

C. 4127-*bis*

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Pamela Giacomina Adriana ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) della Camera, il parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge del Governo 4127-*bis*, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».

Ricorda che con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi

in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

La seconda sezione peraltro, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Passando all'esame delle disposizioni del provvedimento, avverte che si soffermerà su quelle di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1 fissa per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

Gli articoli da 2 a 12 recano misure di carattere fiscale.

In particolare, l'articolo 10 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, sospensione disposta dalla legge di stabilità 2016. Conferma inoltre, per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

Gli articoli da 13 a 22 recano misure per gli investimenti.

In particolare, l'articolo 21 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* infrastrutture; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo e dissesto idrogeologico; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca centrale europea, con la Cassa di risparmio di Roma e con la Cassa di risparmio di Napoli.

Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Gli articoli da 23 a 35 recano interventi nella materia del lavoro e della previdenza.

Gli articoli da 36 a 46 introducono misure in materia di scuola, università e ricerca.

In particolare, l'articolo 37 incrementa, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Con una disposizione qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse appartenenti al predetto fondo, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi; sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Dispone infine che le risorse destinate alla concessione delle borse di studio sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio e che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina i fabbisogni finanziari regionali, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. Il predetto decreto ministeriale di determinazione dei fabbisogni finanziari regionali è adottato nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012; tale comma 7 dispone che l'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari; l'intervento doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 68/2012, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto avrebbero dovuto essere definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

L'articolo 46 prevede una forma di esonero contributivo per il sostegno dell'agricoltura.

Gli articoli da 47 a 50 introducono misure per la famiglia e per le pari opportunità.

In particolare, l'articolo 48 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del set-

timo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L'articolo 49 istituisce, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016.

L'articolo 51 reca misure per l'emergenza sismica. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata, e di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica. Il comma 2 prevede, per le Regioni colpite dal sisma, la facoltà di destinare, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione, ulteriori risorse, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia.

Gli articoli 52-57 recano misure per assicurare le cosiddette politiche invariate'.

In particolare, l'articolo 52 dispone in ordine al finanziamento del Fondo per il pubblico impiego.

Gli articoli 58 e 59 recano misure a sostegno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 58, commi 1-3, definisce l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). L'intervento legislativo viene attuato modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012. In particolare:

– viene modificato il comma 15 dell'articolo 12 evidenziando l'opportunità, per le Regioni e le Province autonome, di utilizzare l'infrastruttura per l'interoperabilità la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'uso del Sistema Tessera Sanitaria;

– ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi piani, l'AgID diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le Regioni e le Province autonome, della progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE;

– per le Regioni e le Province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15 deve essere garantita l'interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento;

– viene modificato il comma 15-*quater* dell'articolo 12 prevedendo che anche il Ministero dell'economia e delle finanze operi con gli altri due soggetti previsti a legislazione vigente, ovvero AgID e Ministero della salute, nella procedura di valutazione ed approvazione, entro il termine di sessanta giorni, dei piani di progetto presentati dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal Regolamento FSE (D.P.C.M. 178/2015) e condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità a livello nazionale dei dati regionali. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà affiancare AgID e il Ministero della salute nel monitoraggio dei piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE.

Il comma 15-*quater* dispone inoltre che la realizzazione del FSE sia compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le Province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA – con previsione introdotta dalla norma in esame – congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;

– è introdotto l'istituto del commissariamento per le Regioni inadempienti. Più in particolare, qualora una Regione, sulla base della valutazione del Comitato LEA e del tavolo degli adempimenti, non abbia adempiuto nei termini previsti dal comma 15-*quater*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AgID, diffida la Regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai tavoli tecnici, la Regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi 30 giorni, in qualità di commissario *ad acta*, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai tavoli tecnici.

L'articolo 58, commi 4-8, introduce misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro.

In particolare, il comma 4 stabilisce, a livello sperimentale per il solo anno 2017, l'incremento dello 0,1% della «quota premiale» già prevista dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 68, lett. c), L. 191/2009). La misura, diretta a promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del servizio sanitario nazionale, pertanto, mantiene ferma la normativa vigente in materia di anticipazione delle risorse ordinarie del finanziamento del SSN e di disciplina dei Piani di rientro regionali prevista dalla legge finanziaria per il 2010.

Il comma 4 stabilisce, inoltre, a livello sperimentale per il solo anno 2017, la possibilità per ogni Regione di proporre un programma di miglio-

ramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR). Tale programma può essere proposto al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei livelli e di assistenza e tenuto conto delle valutazioni del «sistema di garanzia». Il programma ha una durata annuale e deve essere presentato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge ed approvati dal Comitato LEA entro i successivi 30 giorni; essi devono individuare aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Se la Regione è sottoposta a Piano di rientro, tali programmi sono integrativi, ove necessario, del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro. Per la loro approvazione, occorre il vaglio congiunto da parte del Comitato LEA assieme al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005. I programmi devono inoltre contenere: le modalità e la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati; le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali; l'attività di monitoraggio deve essere effettuata da parte del Comitato LEA, che al tal fine, per le sole Regioni in piano di rientro, deve operare congiuntamente con il Tavolo adempimenti.

Ai sensi del comma 7, l'incremento sperimentale della «premierità» per l'anno 2017 previsto al comma 4 deve essere ripartito con modalità disciplinate con accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, entro il 31 gennaio 2017; la disciplina ivi prevista riguarda altresì l'accesso alle forme premiali in attuazione dei citati programmi. Nel caso in cui non venga presentato il programma ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la Regione interessata subirà la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili a seguito della perdita del diritto di accesso sono integralmente riattribuite alle restanti Regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto. Sulle nuove attività sperimentali, il Comitato LEA è chiamato a presentare un'apposita relazione.

L'articolo 58, comma 9, modifica la nozione di disavanzo (riducendone i parametri), ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura

L'articolo 58, commi 10-12, ridetermina, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

In particolare, il comma 10 ridetermina in diminuzione, rispetto a quanto convenuto con l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Nell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni l'11 febbraio 2016 gli importi indicati erano 113.063 mi-

lioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è stabilito dal comma 10 in 115.000 milioni di euro.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge di stabilità 2015. Con i predetti accordi le Regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall'Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica per il settore sanitario.

Il comma 11 vincola, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 1.000 milioni di euro, alle seguenti misure: Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; Concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV); Concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 59, commi 1-12, interviene in materia di *governance* farmaceutica. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata», scende dall'11,35 al 7,96 per cento, mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti», sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 4 istituisce un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui.

A decorrere dall'1° gennaio 2017, il comma 5 istituisce un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse.

Il comma 9 dispone che le somme dei Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate

con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 11 introduce disposizioni sull'acquisto dei farmaci biosimilari.

Il comma 12 dispone che a decorrere dal 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) di cui all'Intesa del 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le risorse, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2017.

L'articolo 59, comma 13, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del servizio sanitario nazionale. Le risorse, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, sono ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Gli articoli 60 e 61 recano misure di razionalizzazione della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 60, commi 1-7, prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite: individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip; sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico; estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

L'articolo 60, commi da 8 a 10, riguarda la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. In particolare, il comma 8 istituisce – nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori – un Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce, attraverso linee guida, indicazioni utili per lo sviluppo delle migliori pratiche, con riferimento alle procedure inerenti ai contratti centralizzati in oggetto, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. La Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori trasmettono al Comitato, nel caso di non allineamento alle linee guida suddette, una preventiva comunicazione motivata, sulla quale il Comitato può esprimere proprie osservazioni. La novella di cui al comma 9 integra la disciplina sull'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori (iscritti nell'apposito elenco) per le

acquisizioni di beni e servizi, posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), nonché delle Regioni, degli altri enti territoriali e locali, ivi compresi i consorzi ed associazioni dei suddetti enti, e degli enti del servizio sanitario nazionale. In base alla novella di cui al comma 9, le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. Il comma 10 prevede che nella definizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri di riparto del «Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori» si tenga conto anche dell'allineamento, da parte dei medesimi, alle indicazioni fornite dal Comitato guida. Il comma 11 demanda ad un accordo, da sancirsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2017, la definizione delle attività da porre in essere per pervenire all'individuazione di linee di indirizzo per l'efficientamento e di *standard*, con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva.

Gli articoli da 63 a 66 riguardano gli enti territoriali.

L'articolo 63, comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare». Il Fondo è alimentato con le risorse iscritte in conto residui che risultino non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate dalle Regioni a tal fine, e con le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito delle Regioni, non utilizzate dalle Regioni alla data del 31 dicembre 2016. Nel complesso, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe trattarsi di circa 1.992,4 milioni di euro. Il Fondo, come risulta dalla sua denominazione, è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, determinando pertanto oneri solo su tale saldo. Per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, il comma prevede che ciascun ente territoriale che beneficia del fondo è tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio, in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso (comma 2).

Il comma 3 dispone la costituzione di un ulteriore fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 93, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047. L'individuazione dei beneficiari, nonché le finalità, i criteri e le modalità di riparto di entrambi i fondi sono rimessi a decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata (comma 4).

Il comma 5 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 63 il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di bilancio.

L'articolo 64, comma 1, modifica la disciplina vigente riguardante il procedimento per la determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, prevedendo che il decreto del Ministro dell'interno con cui è disposta tale determinazione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La disposizione è volta a recepire quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati ed in assenza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale. Rispetto alla disposizione vigente del predetto comma 6, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno le riduzioni dei richiamati fondi statali, il comma 1: espunge il riferimento alla natura non regolamentare del decreto del Ministro dell'interno; demanda ad un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali la determinazione delle riduzioni, prima rimesse unilateralmente al decreto del Ministro dell'interno; dispone che il Ministro dell'interno può prescindere dall'intesa solo qualora non si pervenga all'intesa entro 45 giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della medesima Conferenza della proposta di riparto.

L'articolo 64, commi 3-8, disciplina l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

In particolare, il comma 3 limita all'anno 2016 l'applicazione della disciplina vigente del Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 4 quantifica la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2017 in 6.197,2 milioni di euro. Tale dotazione è in parte assicurata attraverso il versamento di una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che resta fissata, come per il 2016, nell'importo di 2.768,8 milioni di euro, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

Il comma 5 indica i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti.

Il comma 6 disciplina un correttivo statistico finalizzato a contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare ai comuni dall'applicazione del meccanismo della perequazione. Il correttivo si applica nel caso in cui i criteri perequativi di ri-

parto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'8 per cento.

È anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo di solidarietà (rispetto al 30 novembre attualmente indicato), previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 7). In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro il 15 novembre. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo (comma 8).

L'articolo 64, comma 9, prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno – alla data del 28 febbraio 2017.

L'articolo 64, comma 10, interviene sul procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard* ai fini di una semplificazione della procedura di acquisizione dei relativi dati presso gli enti locali. Il comma in esame modifica a tale scopo in più parti la disciplina procedurale prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n.216 del 2010. L'intervento di semplificazione è operato in particolare eliminando l'attuale strumento di acquisizione dei dati nei confronti degli enti locali costituito dalla predisposizione da parte della Sose di «questionari», ora sostituiti dalla predisposizione di «appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali». Viene inoltre eliminato l'obbligo attualmente previsto della sottoscrizione delle informazioni rilasciate dall'ente locale da parte sia del legale rappresentante che del responsabile economico dell'ente, prevedendosi semplicemente che l'ente medesimo restituisca per via telematica le informazioni ad esso richieste. È poi aumentata l'accessibilità e la diffusione dei dati raccolti ed elaborati dalla Sose.

L'articolo 65, commi da 1 a 20, introduce le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente operate sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio già introdotte, alcune per il solo 2016, con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse.

In particolare, il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2017, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), concernente il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le Regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Restano

fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo, nonché l'applicazione delle sanzioni.

Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, nella parte in cui dispone la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti sospesi, per effetto della mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo, qualora l'attestazione sia trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 dell'articolo 65 per le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 4, per gli enti indicati al precedente comma 3, definisce, a decorrere dall'anno 2017, il concorso al conseguimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Per gli anni 2017-2019 il medesimo comma 4 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che prevede una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo. L'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020. Ricorda in proposito che la previsione del comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è stata inserita recependo una condizione posta da questa Commissione nel corso dell'esame del relativo disegno di legge. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza consente agli enti territoriali di porre in essere politiche espansive di rilancio degli investimenti. Sulla base della relazione tecnica, l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari,

rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.

Il comma 5 precisa che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione. A tal fine, è necessario che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

I commi da 6 a 12 disciplinano gli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio. In particolare, il comma 6 dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, che non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Il comma 7 dispone che gli enti territoriali trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 4, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 8 stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il comma 9 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario *ad acta*, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel

caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

Il comma 10, relativamente alle Regioni e alle Province autonome, dispone che decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

I commi 11 e 12 introducono una procedura per assicurare la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione.

Il comma 13, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo. In particolare:

– l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al precedente periodo. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le suddette riduzioni devono essere recuperate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti per ciascun anno. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure stabilite dalla legge di stabilità 2013;

– nel triennio successivo la Regione o la Provincia autonoma inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. Il versamento va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

– nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le Regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nel-

l'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi;

– nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti;

– nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

– nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Il comma 14 introduce una gradualità nell'applicazione delle sanzioni, prevedendo nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione: 1) riferita al limite alle spese correnti, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le Regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; 2) relativa al divieto di assunzione, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; 3) riferita alle indennità degli organi politici, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 13.

I commi 15 e 16 prevedono che qualora il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti nell'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni a carico dell'ente si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo alla Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 17 dispone, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che, oltre al raggiungimento del saldo, conseguono una serie di risultati. Gli incentivi sono di due tipi: una premialità monetaria e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:

– alle Regioni che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno e consistenti nel versamento di un importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, ai sensi del comma 13, lettera *b*), dell'articolo. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Regione è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

– alle Città metropolitane, alle Province ed ai Comuni, che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 13, lettere *a*), del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Città metropolitana, Provincia e Comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

– le Regioni e le Città metropolitane che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 4 senza superarlo di oltre l'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono nell'anno successivo innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile (diversi dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del 10 per cento;

– i Comuni che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 4 senza superarlo dell'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano nell'anno successivo la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (*turnover*) al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati.

Il comma 18 stabilisce la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole sul pareggio di bilancio.

Il comma 19 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole

sul pareggio di bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è irrogata una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il comma 20 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, qualora risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

L'articolo 65, commi 21-22, disciplina l'applicazione delle regole di bilancio alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 21 riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a cui non si applica ancora la disciplina del pareggio di bilancio. I suddetti enti sono tenuti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso le regole del patto di stabilità interno, modulato secondo quanto concordato tra Stato e singola Regione (o Provincia autonoma). La norma esplicita che non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali, stabilite rispettivamente dai commi 13 e dal comma 17 dell'articolo 65; continuano, invece, ad applicarsi le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la disciplina della riduzione del debito pubblico è ancora basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale – comprese le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza – è contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, comma 454 e seguenti). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (DPR 670/1972), come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015, in attuazione dell'accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014. Per i tre enti il pareggio di bilancio si applicherà a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano dunque ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013, che stabiliscono le modalità di determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni. La norma in esame specifica che ai fini del saldo di competenza mista previsto per i tre enti, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, è considerato al netto

della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, in analogia con quanto stabilito al comma 4 sulla modalità di determinazione dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il comma 22 riguarda la Regione Valle d'Aosta, a cui fino all'anno 2016 si sono applicate le regole del patto di stabilità interno dettate dalla legge di stabilità 2013, secondo quanto stabilito negli accordi tra Stato e Regione. La regione Valle d'Aosta, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica dovrà osservare, a decorrere dal 2017, le norme sul pareggio di bilancio, dettate dai commi 1- 20 dell'articolo 65.

Ricorda infine che la disciplina del pareggio di bilancio si applica alla Regione Sardegna, a decorrere dall'anno 2015 (secondo quanto stabilito prima dal decreto-legge n. 133/2014, art. 42, commi 9-13, poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015) ed alla Regione siciliana a decorrere dall'anno 2016 (in attuazione dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113/2016).

L'articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti.

Il comma 23 assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012. Peraltro, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, viene previsto che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. Sono poi disciplinate le procedure di concessione per gli interventi riferibili all'edilizia scolastica e per quelli diversi dall'edilizia scolastica

Una procedura in buona parte analoga a quella prevista per gli enti locali trova applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 33 assegna, anche in tal caso nell'ambito dei patti nazionali, spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 34 stabilisce anche in tal caso che gli enti non possono richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

L'articolo 65, commi da 40 a 42, reca norme di contenuto prevalentemente sanzionatorio che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo che:

– alle Regioni e Province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previste alla lettera e) del comma 13 dell'articolo in esame, nonché sul limite all'assunzione di impegni per spese correnti di cui alla lettera c) dello stesso comma 13.

– qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo;

– ove l'ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M., lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.

L'articolo 66, commi da 1 a 8, dà applicazione normativa ai contenuti dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto il 20 giugno 2016: è definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 1); sono disciplinate la verifica e le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 2-4); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 5); è rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IRPEF per il 2017 e a decorrere dal 2018 (commi 6 e 7); è determinato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato per il regime IVA cd. «*split payment*» nel caso in cui questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 8).

L'articolo 66, comma 9, disapplica, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, le norme sul concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario attraverso accantonamenti da parte dello Stato di quote dei tributi erariali spettanti alla Regione; sono perciò restituite le somme trattenute dallo Stato, per gli anni dal 2012 al 2015. Con il comma 10 è attribuito alla Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici.

L'articolo 66, commi 11 e 12, stabilisce la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme (comma 11), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento. Nelle more della definizione dell'intesa, inoltre, quantifica provvisoriamente e salvo conguaglio le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 12). Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzio-

nale dei commi 711, 712 e 729 della legge 147/2013 nella parte in cui si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia; le norme sono state dichiarate illegittime in quanto contrastano con i principi statutari della necessità dell'accordo e del contraddittorio con la Regione per le modifiche concernenti le entrate erariali della Regione, nonché con il principio di leale collaborazione.

L'articolo 66, commi 13-15, interviene sugli oneri posti a carico della Regione Piemonte nei confronti della gestione commissariale istituita dalla legge di stabilità 2015 per il pagamento dei debiti pregressi della Regione medesima, ridefinendo in diminuzione il profilo complessivo dell'onere per riallinearlo alla effettiva misura dello stesso che si è andata nel frattempo determinando.

L'articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014 (comma 16). Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il Ministero dell'economia (comma 17). Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno (comma 18).

L'articolo 66, commi 19-20, estende al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario (comma 19) e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome; viene inoltre prevista un'integrazione della disciplina relativa alla definizione degli ambiti di spesa e degli importi a carico di ciascun ente territoriale (comma 20). La misura dei due contributi alla finanza pubblica richiesti alle Regioni ed alle Province autonome e prorogati al 2020 dai commi 19 e 20 in esame, ammonta a complessivi 7.682 milioni di euro, come risulta anche dalla relazione tecnica. Dal totale dei contributi di cui sopra, la cui somma ammonterebbe a 9.682 milioni di euro, va infatti sottratta la cifra corrispondente al risparmio realizzato in modo permanente con il taglio per 2.000 milioni di euro del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (stabilito dagli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 25 febbraio 2015).

In particolare, il comma 19 protrae al 2020 il periodo temporale di vigenza dell'obbligo per le Regioni a statuto ordinario – recato all'articolo 46, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto-legge n.66 del 2014 – di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, terzo periodo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, si prevede un contributo aggiuntivo per le Regioni a statuto ordinario, pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020.

Il comma 20 introduce le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208 del 2015), che detta la disciplina riguardante il contributo che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare alla finanza pubblica:

– estende al 2020 l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di assicurare il contributo alla finanza pubblica stabilito all'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, pari a 5.480 milioni di euro;

– specifica che la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (nel caso in cui non si pervenga, entro il prescritto termine, ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle modalità con cui le Regioni e le Province autonome assicurano il previsto contributo alla finanza pubblica) possa prevedere anche versamenti da parte delle Regioni interessate.

Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, ricorda che esso è determinato previa intesa con ciascuno dei richiamati enti.

L'articolo 66, comma 21, dispone che spetta alle Regioni e alle Province autonome la presentazione della proposta di riparto del contributo, assegnato loro per compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni Irap, alla Conferenza permanente Stato-Regioni, per la successiva approvazione definitiva.

L'articolo 66, commi 22-24, stabilisce che le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria, sono definitivamente trasferite alle Regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti (comma 22). Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione di tale disposizione provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, riportando le relative registrazioni nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016 (comma 23). Le Regioni provvedono alle stesse sistemazioni contabili, le quali sono escluse dal computo ai fini del saldo richiesto dalla disciplina del pareggio di bilancio (comma 24).

L'articolo 66, comma 25, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Modalità e tempi di attuazione sono stabiliti con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agid.

Gli articoli da 67 a 73 recano ulteriori disposizioni in materia fiscale.

Gli articoli da 74 a 87 recano una serie di interventi di varia natura.

In particolare, l'articolo 74, comma 36, prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all'acquisto

di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall’Agenzia del demanio.

L’articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per l’ambiente la tutela del territorio e del mare (comma 3). Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l’anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. L’applicazione delle disposizioni concernenti il Fondo istituito dal comma 866 della legge n. 208/2015 è stata differita al 1° gennaio 2017 dal decreto-legge n. 210 del 2015.

Nel Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013) – che ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e *ferry-boat* – e l’85 per cento degli eventuali maggiori risparmi derivanti dall’esclusione dall’agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2, prevista dal comma 645 della medesima legge n. 208/2015. Sono inoltre assegnati, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, citato 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022.

Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell’ambito del Piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 1, ultimo periodo). Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 3, ultimo periodo).

L'articolo 78, comma 1:

– incrementa da 12,2 milioni annui a 24,24 milioni annui, a decorrere dal 2017, il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del contributo – che tengono conto, per ciascuna scuola, del numero di alunni con disabilità frequentanti e della percentuale di tali alunni rispetto al numero complessivo di alunni – sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

– assegna alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro per il 2017. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Passando all'esame della sezione II del disegno di legge di bilancio, gli articoli da 88 a 104 dispongono l'approvazione degli stati di previsione dei ministeri e contengono altre disposizioni di bilancio.

Risulta di interesse della Commissione la missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che interessa gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) e del Ministero dell'interno (tabella 8).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel bilancio a legislazione vigente 2017, alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» è assegnata una dotazione pari a 108.902,9 milioni di euro, con un notevole incremento rispetto all'esercizio 2016 (nella legge di bilancio 2016 lo stanziamento è di 102.678,5 milioni di euro; nell'assestamento 2016 è pari a 105.876,7 milioni di euro). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 107.576,8 milioni di euro nel 2018 e a 108.886,0 milioni di euro nel 2019.

La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un rifinanziamento pari a 179,8 milioni di euro nel 2017, ascrivibile pressoché integralmente all'aumento di 180 milioni di euro del cap. 7499 – Contributo speciale alla Regione Calabria per interventi straordinari nel settore della tutela del patrimonio forestale.

La sezione II opera inoltre un definanziamento di modesta entità per gli anni 2018 (-297.494 euro) e 2019 (-150.000 euro).

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece una riduzione di 954,8 milioni di euro nel 2017, di 498,1 milioni di euro nel 2018 e di 1.646,8 milioni di euro nel 2019.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze risulta dunque pari a 108.127,9 milioni di euro nel 2017, 107.078,5 milioni di euro nel 2018 e 107.239,1 milioni di euro nel 2019.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» è assegnata una dotazione pari a 8.863,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1.014,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -1.389,3 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 8.843,2 milioni di euro nel 2018 e a 8.827,0 milioni di euro nel 2019.

La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 1,5 milioni di euro nel 2017, 3,5 milioni di euro nel 2018 e 8,5 milioni di euro nel 2019.

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento di 8,5 milioni di euro nel 2017, di 73,9 milioni di euro nel 2018 e di 69,5 milioni di euro nel 2019.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) nello stato di previsione del Ministero dell'interno risulta dunque pari a 8.870,5 milioni di euro nel 2017, 8.913,6 milioni di euro nel 2018 e 8.888,0 milioni di euro nel 2019.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con cinque condizioni e tre osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Contrasto al cyberbullismo
(S. 1261-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1261-B, recante «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*», approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016 (C. 3139);

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 12 novembre 2014 e in seconda lettura presso la Camera in data 3 agosto 2016;

rilevato che il contenuto del provvedimento, che riguarda prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo, è riconducibile in gran parte alla materia dell'«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene alle «norme generali» ed alla competenza concorrente tra Stato e Regioni per i tutti i restanti profili;

considerato che il provvedimento incide altresì sugli ambiti materiali dell'«ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, e delle «politiche sociali», di competenza regionale;

valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione volta ad assicurare la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, sostituendo, nella composizione del tavolo, i rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
(C. 4127-bis)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);

ricordato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 ha previsto per l'anno 2016 la possibilità per le Regioni di iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio e che tale misura, che non necessita di copertura finanziaria, consente alle Regioni una maggiore flessibilità di bilancio;

evidenziato che:

l'articolo 21 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli in-

vestimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa;

alcuni dei predetti settori di spesa investono direttamente le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni; si tratta dei settori «trasporti e viabilità», «infrastrutture», «difesa del suolo e dissesto idrogeologico», «edilizia pubblica, compresa quella scolastica», «prevenzione del rischio sismico»;

l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate per i settori di spesa che investono le competenze costituzionalmente garantite delle medesime, coinvolgimento richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;

considerato che:

l'articolo 37, comma 2, prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi; sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

la disposizione dell'articolo 37, comma 2, pur essendo espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, risulta lesiva della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione»;

l'articolo 37, comma 4, dispone che – nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, che dovrebbe disciplinare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e l'importo delle borse di studio medesime – con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati i fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato;

il decreto ministeriale, di cui all'articolo 37, comma 4, incidendo direttamente sulla materia di competenza regionale «diritto allo studio universitario» dovrebbe essere emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, come del resto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012;

considerato che:

l'articolo 58, comma 7, prevede che, nel caso in cui non venga presentato il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR) ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la Regione

interessata subisce la perdita «permanente» del diritto di accesso alla quota premiale prevista;

non risulta in proposito chiaro il riferimento al carattere «permanente» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure non risultano strutturali, in quanto definite in via sperimentale per il solo anno 2017;

preso atto con favore che l'articolo 65, comma 4, prevede che per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento; a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

ricordato in proposito che la previsione del comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è stata inserita recependo una condizione posta da questa Commissione nel corso dell'esame del relativo disegno di legge, volta a consentire agli enti territoriali di porre in essere politiche espansive di rilancio degli investimenti;

evidenziato che:

l'articolo 65, comma 40, prevede che alle Regioni e alle Province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, in caso di mancata intesa, alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non è stato peraltro ancora adottato e non risulta dunque chiaro il riferimento all' «intesa regionale» il cui mancato raggiungimento determina l'applicazione delle sanzioni;

rilevato che:

l'articolo 66, comma 19, estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro annui ed un contributo aggiuntivo pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020;

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (*ex plurimis*, sentenze n. 198/2012, n. 262/2012, n. 236/2013 e n. 23/2014); la Corte costituzionale ha peraltro individuato la presenza di limiti alla disciplina di fonte statutale, sottolineando l'esigenza che la disciplina di conte-

nimento delle spese rivesta un carattere transitorio, con conseguente illegittimità costituzionale dell'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);

considerato che:

l'articolo 66, comma 20, introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate a seguito della rideterminazione dei livelli di finanziamento;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; ai sensi del comma 3, il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri interessati;

pur intervenendo il Piano nella materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale e regionale», nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano, non è prevista alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali, richiesta invece dalla consolidata giurisprudenza costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta la facoltà per le Regioni di iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio, come già previsto per l'anno 2016 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016;

2) all'articolo 21, comma 1, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo del fondo nei settori che investono le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;

3) all'articolo 37, al comma 2, la parola: «razionalizza» sia sostituita dalle seguenti: «può razionalizzare» e, al comma 4, le parole: «previo parere della Conferenza» siano sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza», al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «organizzazione amministrativa della Regione» e «diritto allo studio universitario»;

4) all'articolo 65, comma 40, sia chiarito a quale «intesa regionale» la norma intenda fare riferimento ai fini dell'applicazione delle san-

zioni, in considerazione del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non risulta ancora adottato;

5) all'articolo 77, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e del mare,» siano aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata», al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «trasporto pubblico locale e regionale»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 58, comma 7, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: «permanente», in considerazione della limitazione temporale delle misure premiali al solo 2017;

b) l'articolo 66, comma 19, che estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica sia valutato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'estensione a tempo indeterminato delle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);

c) l'articolo 66, comma 20, nella parte in cui introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate al bilancio dello Stato, sia valutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2014.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

246^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 9,45.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni, dottor Roberto DI LEGAMI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il vice presidente Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*), i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, Maria Ludovica Agrò, sui trasferimenti finanziari ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e sui conti pubblici territoriali

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maria Ludovica AGRÒ, *Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale*, e Mariella VOLPE, *Coordinatore del settore sistema dei conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici del Nucleo verifica e controllo (NUVEC)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*) e il deputato Federico D'INCÀ (*M5S*).

Maria Ludovica AGRÒ, *Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale*, e Mariella VOLPE, *Coordinatore del settore sistema dei conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici del Nucleo verifica e controllo (NUVEC)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Agrò e la dottoressa Volpe per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Giovedì 10 novembre 2016

Plenaria
54ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono l'avvocato Giovanni GIANNINI, Assessore ai Lavori Pubblici – Regione Puglia, l'ingegner Barbara VALENZANO, Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Regione Puglia, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Raimondo Morichi, Maresciallo Capo Massimo Tolomeo e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori delle audizioni in oggetto sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE interviene sui lavori della Commissione.

Prende la parola su tali profili l'avvocato Giovanni GIANNINI.

La PRESIDENTE rende talune precisazioni.

La seduta termina alle ore 15,05.

